



**COMUNE DI PONZA**  
PROVINCIA DI LATINA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

<b>N. 3</b> <b>Del 30.03.2018</b>	<b>Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE PER L'ANNO DI IMPOSTA 2018 – CONFERMA.</b>
--------------------------------------	---

L'anno duemiladiciotto il giorno 30 del mese di Marzo, alle ore 12:00 e seguenti, nella solita sala delle riunioni, previo espletamento delle formalità prescritte dalla vigente L. n. 267 del 18 agosto 2000, è stato convocato questo Consiglio Comunale in sessione ordinaria. Risultano presenti alla discussione e votazione della deliberazione in oggetto:

COMPONENTI DEL CONSIGLIO		PRESENTI	
		Si	No
Sindaco	<b>Francesco Ferraiuolo</b>	X	
Consiglieri	<b>Di Fazio Gennaro</b>	X	
	<b>Mazzella Giuseppe</b>	X	
	<b>Marcone Carlo</b>	X	
	<b>Nocerino Michele</b>	X	
	<b>La Torraca Eva</b>	X	
	<b>Aversano Fabio</b>	X	
	<b>De Martino Gianluca</b>	X	
	<b>Califano Gelsomina Maria</b>	X	
	<b>Vigorelli Pier Lombardo</b>	X	
	<b>Ambrosino Francesco</b>		X
	<b>Feola Giuseppe</b>	X	
	<b>Sandolo Maria Claudia</b>	X	
	<b>Totale Presenti</b>		12

Partecipa il Vice Segretario Comunale Dott.ssa Vincenzina Marra, che cura la verbalizzazione della seduta Il Presidente, Prof. Francesco Ferraiuolo, nella sua qualità di Sindaco, verificato la presenza del numero legale, passa ad illustrare l'argomento in oggetto.

**OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE PER L'ANNO DI IMPOSTA 2018 – CONFERMA.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

*3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.*

*3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.*

**Visto** inoltre l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 13, comma 16, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita:

*11. (...) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo*

**Richiamate** le proprie precedenti deliberazioni, con la quale è stata confermata per l'anno 2017 l'aliquota unica nella misura dello 0,60% già vigente anche nell'anno 2016;

**Tenuto conto** che il gettito previsto a titolo di addizionale comunale IRPEF sulla base del regolamento di cui sopra, ammonta a €.170.000,00 determinato secondo un criterio *di competenza e di cassa*;

**Visto** l'articolo 1, c. 26, della L. n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 42, lett. A), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) e dall'art. 1 comma 37 lett. a), L. 27 dicembre 2017, n. 205 il quale sospende, per il 2016, il 2017 e il 2018, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

*26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Per l'anno 2018 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80,*

83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e a decorrere dal 2017 al contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. (...)

**Rilevato** dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune con delibera di natura regolamentare, può unicamente:

- a) variare in riduzione l'aliquota o le aliquote dell'addizionale comunale IRPEF;
- b) individuare una più alta soglia di esenzione a favore dei contribuenti;

**Visto** lo schema del bilancio di previsione finanziario predisposto dalla Giunta Comunale per il periodo 2018/2020, approvato con deliberazione n. 29 del 21/02/2018;

**Eseguito** integrale richiamo alla programmazione dell'ente, come analiticamente illustrata nel Documento Unico di Programmazione 2018/2020;

**Ritenuto** opportuno, nell'ambito della manovra di bilancio per il triennio 2018/2020, confermare l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura di un'aliquota unica in misura pari allo 0,60%;

**Quantificato** presuntivamente in € 170.000,00 il gettito dell'addizionale IRPEF derivante dall'applicazione dell'aliquota % di cui sopra, determinato sulla base delle stime effettuate presso il Portale del Federalismo Fiscale secondo il *criterio di cassa*;

**Visto** l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
- lo Statuto dell'Ente;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il Regolamento Generale delle Entrate approvato con Deliberazione CP n. 25 del 26.04.2012 e ss.mm.ii.;

Aperta la discussione, non essendoci interventi il Presidente passa alle dichiarazioni di voto.

Al termine con votazione, palese espressa per alzata di mano, con il seguente risultato proclamato dal Presidente del Consiglio Comunale:

- Presenti n. 12
- Assenti n. 1 (Ambrosino F.)
- Favorevoli n. 12
- Contrari n. 0
- Astenuti n. 0

### **DELIBERA**

1. Di confermare ai sensi dell'art 52 del Dlgs 15 dicembre 1997,n.446 e dell'art.1, comma 3 del dlgs 360/1998 nella misura unica dello 0,60 % l'aliquota dell'addizionale comunale dell'Irpef per l'anno 2018.
2. di quantificare presuntivamente in € 170.000,00. il gettito derivante dalla conferma dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF e dall'esenzione stabilite con il regolamento di cui al precedente punto 1, secondo un criterio *di cassa*.
3. di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2018;
4. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;
5. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet del Comune , Sezione Amministrazione Trasparente / disposizioni generali all'albo Pretorio del Comune.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Successivamente, con separata votazione dal seguente risultato

- Favorevoli n. 12

- Contrari n. 0
- Astenuti n. 0

**DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Visto lo schema di deliberazione che precede ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.18.8.2000, n. 267, si attesta di avere espresso sulla proposta di deliberazione:

-per la regolarità tecnica: parere favorevole

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to Dott.ssa Vincenzina Marra

-per la regolarità contabile: parere favorevole

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to Dott.ssa Vincenzina Marra

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto:

<b>Il Presidente</b>	<b>Il Vice Segretario Comunale</b>
f.to Prof. Francesco Ferraiuolo	f.to Dott.ssa Vincenzina Marra

Il sottoscritto Vice Segretario Comunale Dott.ssa Vincenzina Marra, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

*che la presente deliberazione:*

è stata affissa all'albo pretorio, per rimanervi per quindici giorni consecutivi, con il N. \_\_\_\_\_ a partire dal \_\_\_\_\_, ai sensi dell'art. 124 della legge 18 agosto 267

*che la presente deliberazione è:*

Dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs n. 267/2000

Esecutiva a norma dell'art. 134, 3° comma del D.Lgs. n. 267/2000

Dalla residenza comunale, li

SI ATTESTA CHE LA PRESENTE COPIA E' CONFORME ALL'ORIGINALE

Comune di Ponza

N. 0003315 10/04/2018



Il Vice Segretario Comunale  
Dott.ssa Vincenzina Marra